

Studio Legale  
Prof. Avv. Paolo Carrozza  
Via S. Cecilia n. 16 - 56127 PISA  
Tel. 050-31.95.155 fax 050-31.57.626  
paolo.carrozza@pecordineavvocatipisa.it

**Ecc. MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  
DEL LAZIO**

**MOTIVI AGGIUNTI**

nell'interesse della **Dott. ssa Pamela Raffaelli** (C.F. RFF PML 82E47 C236Q),  
nata a Castelnuovo di Garfagnana (LU) il 7.5.1982, residente in Pieve Fosciana  
(LU), Via Nazionale n.4/b, rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Paolo Carrozza  
(C.F.: CRRPLA53R09G702S; indirizzo di posta elettronica - PEC:  
paolo.carrozza@pecordineavvocatipisa.it; fax n. 050.3157626) e dall'Avv. Nicola  
Pignatelli (C.F. PGNNCL79P13A225L; indirizzo di posta elettronica - PEC:  
nicola.pignatelli@pecordineavvocatipisa.it; fax n. 050.3157626) ed elettivamente  
domiciliata in Roma presso lo Studio dell'Avv. Valentina Petri, Via E. Quirino  
Visconti n. 99, giusta procura a margine del presente atto, come da mandato in  
calce al ricorso principale,

**proposti in relazione al ricorso**

**r.g. n. 7331/2014 – sez. III bis**

***contro***

**l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, in persona del Direttore  
generale in carica;**

**il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del  
Ministro in carica,**

***nonché nei confronti***

**della Signora Stefania Marvogli, in qualità di contro interessata,**

***per l'annullamento***

**- del provvedimento nota prot. n. AOODRTO/4995 del 7.4.2014 (doc. 1) del  
Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, con il quale  
la Dott.ssa Pamela Raffaelli è stata esclusa dal concorso per titoli ed esami, con  
contestuale annullamento delle prove già sostenute, relative alla selezione di  
personale docente per la scuola primaria di cui al D.D.G. del Ministero  
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 82 del 29.9.2012, in quanto  
ritenuta priva di valido titolo di partecipazione al concorso,**

***nonché per l'annullamento, per quanto occorrer possa,***

- della circolare M.I.U.R. n. 3123 del 14.11.2012 (doc. 2) mediante la quale il Ministero ha affermato che il diploma sperimentale linguistico costituisce titolo valido per l'accesso al concorso di cui al D.D.G. n. 82/2012 nella sola ipotesi in cui riporti la dicitura "*maturità magistrale ad indirizzo linguistico*";
- della circolare M.I.U.R. del 7.10.2013 prot. n. 10408, per quanto non conosciuta ma meramente richiamata nel suddetto provvedimento di esclusione;
- della graduatoria soltanto "provvisoria" (doc. 8), pubblicata sul sito dell'Ufficio scolastico regionale per la Toscana il 10.2.2014, nonché del relativo avviso di pubblicazione, pubblicato in data 10.2.2014, nella parte in cui inserisce la ricorrente al 155° posto "*con riserva*",

***e, soltanto in subordine, per l'annullamento***

- del decreto del Direttore Generale per il Personale Scolastico del M.I.U.R. n. 82 del 29.9.2012 (doc. 12), nella parte in cui (art. 2, comma 2, lettera a), relativamente alla scuola primaria, venga interpretato nel senso legittimante l'esclusione dei candidati in possesso di un Diploma di Istituto Magistrale ad indirizzo linguistico (c.d. maturità linguistica),
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente ancorché non cognito alla ricorrente,

***ed anche, con i presenti motivi aggiunti, per l'annullamento, previa***

***adozione di idonea misura cautelare***

- del provvedimento del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana nota prot. n. AOODRTO/7704 del 11.6.2014 (doc. 13), di pubblicazione della **graduatoria definitiva** di merito per personale di scuola primaria selezionato nel concorso per titoli ed esami di cui al D.D.G. 29.9.2012, n. 82, all'interno della quale la Dott.ssa Pamela Raffaelli risulta esclusa in quanto priva di valido titolo di partecipazione al concorso.

**FATTO**

- I. Nel rispetto del principio generale di sinteticità (art. 3, 2° comma, c.p.a.) si richiama tutto quanto dedotto nel ricorso principale, limitandoci a rappresentare i profili fattuali "successivi" alla proposizione del ricorso.
- II. Più specificatamente il Direttore generale ha adottato, con avviso di pubblicazione dell' **11.6.2014** (nota prot. n. AOODRTO/7704), la **graduatoria definitiva** di merito della scuola primaria oggetto dei presenti motivi aggiunti, dalla quale l'odierna ricorrente risulta esclusa con esplicita apposizione della "sanzione" a lato del proprio nominativo. **Tale graduatoria risulta viziata in**

via derivata per i medesimi motivi di diritto rubricati nel ricorso principale.

III. Codesta Ecc. ma Sezione, prima che questa difesa formulasse i presenti motivi aggiunti avverso la graduatoria definitiva, accoglieva con ordinanza collegiale n. 3023 del 4.7.2014 la domanda cautelare di sospensione del provvedimento di esclusione, della graduatoria provvisoria e degli altri provvedimenti presupposti. L'accoglimento risultava fondato su un consolidato diritto vivente della stessa Sezione.

IV. Successivamente, in data 7.7.2014, è stata presentata dalla ricorrente un' (ulteriore) istanza di annullamento in autotutela (doc. 14) del provvedimento di esclusione e della graduatoria definitiva, ritenendosi a tal fine doveroso che l'amministrazione valutasse il tenore dell'Ordinanza cautelare di accoglimento n. 3023 del 4.7.2014.

Tuttavia l'Amministrazione è rimasta silente innanzi a tale istanza, per quanto Codesta Ecc. ma Sezione abbia di recente nuovamente ribadito il proprio granitico orientamento in materia, riconoscendo la piena legittimità del titolo di studio della ricorrente (cfr. Tar Lazio, III bis, 7728 del 18.7.2014; in senso conforme a Tar Lazio, III bis, 3.2.2014 n. 1299; Id., n. 5958/2014).

V. Vengono proposti i presenti motivi aggiunti, con nuova istanza cautelare, vista la necessità di ottenere una sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., analoga a quella resa, in fattispecie identica, nel giudizio r.g.n. 7728/2014.

VI. I provvedimenti impugnati si palesano illegittimi in via derivata per i medesimi motivi inficianti i provvedimenti impugnati con il ricorso principale, il cui contenuto è integralmente riproposto in questa sede.

#### **“DIRITTO**

*I. Violazione di legge sub specie dell'art. 2, comma 1 del Decreto Interministeriale 10.3.1997. Violazione di legge sub specie dell'art. 15, comma 7 del D.P.R. 23.3.1998, n. 323. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2 lett. a del D.D.G. n. 82/2012. Violazione dell'art. art. 402 Dlgs. n. 297/1994. Violazione dell'art. 4 del DPR del 31 maggio 1974 n. 419. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta.*

*I provvedimenti impugnati si pongono in evidente antinomia con l'art. 2, comma 1 del decreto interministeriale 10.3.1997, con l'art 15, comma 7 del D.P.R. 23.3.1998, n. 323, con l'art. 402 Dlgs. n. 297/1994, con l'art. 4 del DPR del 31 maggio 1974 n. 419.*

*L'art. 2, c. 1 del decreto interministeriale 10.3.1997 dispone che "I titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro l'a.s. 2001-2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale e consentono di partecipare (...) ai concorsi ordinari per titoli e per esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare, secondo quanto previsto dagli articoli 399 e seguenti del citato decreto legislativo n. 297 del 1994"; l'art 15, c. 7 del D.P.R. n. 323/98 dispone che "I titoli conseguiti nell'esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell'istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997/1998 conservano in via permanente l'attuale valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare" così che "essi consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare"; l'art. 402 dlgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione), dispone che - "ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti e a cattedre di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado (...) è richiesto il possesso dei seguenti titoli di studio:*

*a) diploma conseguito presso le scuole magistrali o presso gli istituti magistrali, od abilitazione valida, per i concorsi a posti di docente di scuola materna;*

*b) diploma conseguito presso gli istituti magistrali per i concorsi a posti di docente elementare"; l'art. 4 del DPR del 31 maggio 1974 n. 419, di istituzione dei corsi sperimentali, intitolato "Validità degli studi degli alunni delle classi e scuole sperimentali" espressamente prevede: "Sarà riconosciuta piena validità agli studi compiuti dagli alunni delle classi o scuole interessate alla sperimentazione di cui al precedente art. 3, secondo i criteri di corrispondenza fissati dal Ministro per la pubblica istruzione che autorizza la sperimentazione".*

*Pertanto la valenza dei Diplomi ad indirizzo sperimentale deve essere riconosciuta, nei limiti temporali previsti dalla normativa appena richiamata, sia in relazione all'abilitazione all'insegnamento per il personale già in servizio sia in relazione all'ammissione ai concorsi ordinari, considerato il valore abilitante attribuito a quest'ultimi per esplicita previsione anche dell'art. 3, comma 2 della L. n. 341/1990 (in tal senso, cfr. T.A.R. Lazio, Sez. III, 3.10.2013, n. 85999).*

*Tale valenza giuridica è illegittimamente negata e disconosciuta dall'USRT nel caso de quo.*

*In relazione ad identica fattispecie, relativa al reclutamento degli insegnanti per la Regione Campania, Codesto Ecc. mo Tribunale (sez. III bis, sentenza n. 3564 del 1.4.2014 – doc.*

10), ha annullato analoghi provvedimenti di esclusione proprio alla luce della violazione delle suddette disposizioni, “non sussistendo ragioni normative per distinguere il titolo di maturità magistrale dal diploma di maturità magistrale, sperimentale, linguistico, conseguito dalle ricorrenti dai ricorrenti ex art. 4, d.P.R. 31 maggio 1974 n. 419”.

Più diffusamente è stato affermato che “il Collegio concorda con l’assunto secondo cui, a prescindere da alcuna specificazione del titolo quale “maturità magistrale ad indirizzo linguistico”, il corso di studi sostenuto fosse quello sperimentale ex art. 4 d.P.R. n. 419/1974.

E infatti il diploma di maturità linguistica, non priva il titolo di studio conferito dall’istituto magistrale della sua natura di diploma di maturità magistrale a pieno titolo, ma aggiunge qualche cosa di più, senza modificarne la tipologia basa esclusivamente su una presunta diversità delle materie dei corsi intrattenuti all’epoca dagli istituti magistrali, a nulla rilevando la diversità dei percorsi di studi seguiti. (...) Contrariamente a tale assunto, il Collegio condivide l’orientamento del Consiglio di Stato secondo cui «la piena validità riconosciuta, secondo i criteri di corrispondenza fissati nel decreto del Ministro della Pubblica Istruzione che autorizza la sperimentazione, al diploma di maturità linguistica non priva il titolo di studio conferito dall’Istituto Magistrale della sua natura di diploma di maturità magistrale a pieno titolo, ma aggiunge anche qualcosa in più, senza modificarne la tipologia originaria.

In sostanza, a prescindere dall’interpretazione letterale del bando e dalla considerazione che le materie di insegnamento dei due indirizzi di studio dell’Istituto magistrale statale (linguistico e pedagogico), volti entrambi al conseguimento del diploma di maturità magistrale, non erano, in parte, coincidenti, rappresenta titolo valido per l’ammissione alla procedura concorsuale, anche perché l’equiparazione tra il mero diploma magistrale ed il diploma di maturità linguistica al termine di corso quinquennale, appare conforme al nuovo assetto ordinamentale della scuola elementare, ove si consideri che l’insegnamento della lingua straniera è ricompreso negli ordinari programmi didattici» (Consiglio di Stato, Sez. VI, Sezione 3 dicembre 2009 n. 7550).

A tale indirizzo giurisprudenziale - tra l’altro nel solco di analoghe sentenze più risalenti nel tempo - aveva anche aderito espressamente la stessa Amministrazione resistente con la nota di indirizzo n. 2870 del 26 ottobre 2012, in cui, nel riconoscere in via generale validità al diploma sperimentale linguistico conseguito presso gli istituti magistrali come titolo di accesso al concorso di scuola primaria in oggetto, aveva rilevato come lo stesso bando avesse previsto solamente di dichiarare il possesso del titolo di studio conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002, ovvero al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’Istituto magistrale, “senza ulteriore specificazione”.

*Al riguardo, come affermato da recenti decisioni della giurisprudenza amministrativa di primo grado, «non può non rilevarsi la manifesta disarmonia tra il contenuto di tale nota ed il successivo atto di indirizzo n. 3123 del 14 novembre 2012, pure impugnato in questa sede, che, pur del primo dichiarandosi un “seguito”, avverte la necessità che nel titolo di studio del candidato venga specificata la dicitura “maturità magistrale ad indirizzo linguistico”; infatti, il requisito soggettivo previsto con tale prescrizione – tra l’altro non emendabile in termini di correzione o integrazione da parte dell’Istituto scolastico che aveva rilasciato il diploma – si pone in palese contrasto con l’intenzione, dichiarata dal Ministero nella prima nota di indirizzo, di voler equiparare i suddetti titoli con quello di maturità magistrale tout-court, con violazione, per l’effetto, del principio di continenza del primo titolo rispetto al secondo, come stabilito dal richiamato orientamento giurisprudenziale; e che non si sia trattato di una mera esigenza di natura formale – la quale, comunque, non avrebbe mai potuto giustificare l’esclusione del candidato per inidoneità del titolo, proprio per effetto della citata equiparazione – è quanto risulta confermato nel secondo periodo della nota impugnata, in cui l’esigenza di una diversa intestazione del diploma, cioè comprensiva anche della locuzione “maturità magistrale”, sarebbe giustificata dal fatto di comprovare l’acquisizione da parte dei candidati di conoscenze e competenze indispensabili per l’attività di insegnamento nella scuola primaria; a ben vedere, infatti, tale assunto sottende, dal punto di vista sostanziale, proprio la negazione radicale di quel principio di equiparazione tra i titoli de quibus condiviso dalla giurisprudenza cui s’aderisce e che la stessa amministrazione aveva dichiarato di condividere, per poi in modo contraddittorio finendo per allontanarsene» (cfr., ex multis, Tar Campania, Napoli, Sez. VII, n. 4485 del 25 settembre 2013)”.*

*Per queste ragioni i provvedimenti devono essere annullati.*

***II. Violazione del principio di “par condicio” dei concorrenti. Violazione del principio di immodificabilità del bando concorsuale. Violazione del principio in materia di affidamento.***

*Il provvedimento di esclusione viola altresì il principio generale che vieta la modifica o la disapplicazione del bando di concorso, tenuto conto che i provvedimenti impugnati non solo intervengono in un momento “successivo” all’emanazione del D.D.G. 82/2012 e comunque oltre il termine previsto per la presentazione delle domande di partecipazione, ma addirittura introducono, in assoluta contraddizione al precedente orientamento manifestato dal Ministero in merito all’idoneità dei diplomi magistrali sperimentali a costituire valido titolo per l’accesso al concorso (nota Prot. n. 2870 del 26.10.2014 – doc. 4) dei “limiti”, rectius, dei requisiti, non previsti dal bando, né dalla disciplina normativa di riferimento.*

*Non può negarsi, infatti, come il bando di concorso rappresenti l'atto con cui l'Amministrazione si autovincola nell'esercizio del potere discrezionale connesso alla gestione della procedura di reclutamento, ed in modo speculare, la disciplina venutasi in tal modo a cristallizzare vincola l'operato della stessa in funzione della tutela della par condicio dei candidati i quali, altrimenti, vedrebbero pregiudicata la propria posizione ad opera di modifiche introdotte ex post dalla pubblica amministrazione (come da ultimo afferma Consiglio di Stato, Sez. III, 3.2.2014, n.471).*

*Tali assunti sono stati puntualmente affermati da Codesto Ecc. mo Tribunale in relazione a identica fattispecie.*

*Più precisamente, con la già citata sentenza dell'1.4.2014 n. 3564 (doc. 10) è stata annullata la circolare del M.I.U.R. n. 3123 del 14.11.2012, impugnata anche mediante il presente ricorso, adducendo a fondamento da un lato "la violazione dell'affidamento ingenerato nei candidati in possesso del titolo di maturità magistrale sperimentale con indirizzo linguistico circa la possibilità di partecipare al concorso", dall'altro lato rilevando che "ritenendosi con la nota del 14.11.2012 solo i diplomi che contenessero la dicitura maturità magistrale ad indirizzo linguistico. l'Amministrazione ha impedito "ex post" anche a chi fosse in possesso di tale titolo di farne specificazione nella domanda". Ad avviso di codesto Ecc.mo Collegio, la circolare del M.I.U.R. appena richiamata sarebbe "in ogni caso illegittima, in quanto introduce dei presupposti ulteriori per la validità del titolo di maturità magistrale non previsti dalle norme del Bando di Concorso e dalla normativa di riferimento, non sussistendo, ragioni normative per distinguere il titolo di maturità magistrale dal diploma di maturità magistrale, sperimentale, linguistico, conseguito dalle ricorrenti e dai ricorrenti ex art. 4, d.P.R. 31 maggio 1974 n. 419"*

*Si chiede pertanto a codesto Ecc. mo Tribunale, anche sulla scorta del precedente giudicato che ha accertato l'illegittimità della circolare del M.I.U.R. n. 3123 del 14.11.2012 (doc. 2), di annullare gli atti impugnati.*

***III. Eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità manifesta rispetto a provvedimenti precedentemente adottati. Violazione del principio di continenza del titolo di "maturità magistrale ad indirizzo linguistico" rispetto al titolo di "maturità magistrale". Ingiustizia manifesta. Disparità di trattamento.***

*La posizione assunta dal Ministero dell'Istruzione, e con essa, quella dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, in riferimento alla valutazione del titolo magistrale ottenuto dalla odierna ricorrente, stando alla tesi che esclude la validità dei diplomi di indirizzo linguistico sperimentale nei quali non si attesti, per espressa indicazione, il conseguimento della "maturità*

*magistrale”, si rivela diametralmente opposta rispetto alla chiave di lettura fornita dalla stessa Amministrazione centrale con Circolare n. 2870 del 26.10.2012, ossia neanche un mese prima della Nota del M.I.U.R. del 14.11.2012, in un momento precedente alla presentazione delle domande dei candidati.*

*Occorre a tal proposito evidenziare come l'impostazione originaria del Ministero, veniva fondata sul consolidato ed univoco orientamento del Consiglio di Stato, che a partire dalla pronuncia n. 1769 del 4.4.2003, ha sempre affermato la piena validità dei diplomi linguistici sperimentali ai fini della partecipazione ai concorsi ordinari per insegnanti di scuola dell'infanzia e primaria (come affermato da ultimo anche da Consiglio di Stato, Sez. VI, Ord. n. 1100 del 12.3.2014, cfr. anche T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 3.2.2014, n. 1301; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 25.9.2013, n. 4485; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 30.5.2013, n. 2838; Consiglio Stato, Sez. VI, 3.12.2009, n. 7550; Consiglio Stato, Sez. VI, 4.4.2003, n. 1769, Consiglio Stato, Sez. VI, 22.4.2002, n. 2172).*

*Per converso, l'improvviso ripensamento del Ministero non trova opportuna giustificazione in alcun dato normativo o giurisprudenziale, tanto che la evocata inidoneità del titolo sperimentale viene fatta poggiare sul equiparabilità, o meglio, sulla diversità, della formazione conseguita al termine dei due percorsi curricolari.*

*Rilevata anzitutto la violazione del “rapporto di continenza” sussistente fra i titoli in questione, come peraltro predicato dalla consolidata giurisprudenza intervenuta sul punto (ex multis, T.A.R. Umbria, Sez. I, 3.1.2014, n.15), la mancata equiparazione adottata dal Ministero è meritevole di ulteriore censura, posto che, anche nell'ipotesi in cui l'Amministrazione resistente propendesse per un approccio contenutistico proteso a valutare la formazione professionale di ciascun candidato, in luogo della verifica formale dei titoli richiesti per l'accesso alla procedura di selezione, l'ufficio competente dovrebbe, a maggior ragione, prendere in considerazione l'intero percorso curricolare seguito dall'aspirante insegnante e non limitarsi a stabilire che il piano di studi del indirizzo linguistico non assicuri, sic et simpliciter, una corretta e completa conoscenza in materie quali la sociologia, pedagogia o psicologia, ove risulta chiaro come tali discipline possano essere state approfondite anche ad un livello successivo di formazione come è peraltro accaduto nel caso di specie.*

*Preme infatti ricordare che la Dott.ssa Raffaelli ha conseguito una Laurea in Politiche e Relazioni Internazionali (doc. 6B), seguita dal Diploma di Master di 1° Livello in Applicazione di Nuovi Linguaggi di Comunicazione nella Didattica (doc. 6C) durante il quale ha frequentato corsi e sostenuto esami proprio in discipline quali pedagogia, didattica, psicologia ed informatica.*



*A ciò si aggiunga che, a far data dal 15.12.2005, la odierna ricorrente è stata destinataria di ben 98 contratti individuali a tempo determinato (DOC. 3) stipulati con le Amministrazioni resistenti le quali nulla hanno mai obiettato in merito alla validità del Diploma ad indirizzo linguistico sperimentale prodotto dalla Raffaelli ai fini dell'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia di cui al D.M. 28 luglio 2004, n. 64.*

*Pertanto non sussiste alcun interesse pubblico a non selezionare una candidata con una solida formazione.*

***IV. Eccesso di potere per difetto istruttorio. Violazione dell'art. 3 l. n. 241/1990. Eccesso di potere per carenza assoluta della motivazione.***

*In ogni caso il provvedimento di esclusione è viziato sotto il profilo del difetto istruttorio, posto che l'Amministrazione resistente non si è neppure avveduta che l'atto presupposto (la circolare) su cui si fonda la suddetta esclusione era stato precedentemente annullato (!). Tanto basta a palesare l'approssimazione con la quale ha agito l'Amministrazione, come confermato anche dalla negligenza con la quale è rimasta silente innanzi all'istanza di annullamento in autotutela.*

*Peraltro l'annullamento del provvedimento presupposto (la suddetta circolare interpretativa) priva il provvedimento di esclusione della sua unica motivazione, palesando quindi una carenza assoluta di motivazione, in violazione dell'obbligo di cui all'art. 3 l. n. 241/1990.*

**\*\*\*\***

***In subordine***

***V. Violazione di legge sub specie dell'art. 2, comma 1 del Decreto Interministeriale 10.3.1997. Violazione di legge sub specie dell'art. 15, comma 7 del D.P.R. 23.3.1998, n. 323. Violazione del principio del favor participationis.***

*Nell'ipotesi in cui codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo intravedesse nella generica dizione dell'art. 2, comma 1, lett. a del D.D.G. 82/2012, riferito ai titoli di studio richiesti per la scuola primaria, un limite posto dall'Amministrazione in relazione alla partecipazione al concorso degli aspiranti in possesso di un titolo di studio che non rechi l'espressa dicitura "maturità magistrale", tale clausola dovrebbe ritenersi manifestamente illegittima in quanto posta in netto contrasto con la disciplina normativa di cui all'art. 2, comma 1 del Decreto Interministeriale 10.3.1997 ed all'art. 15, comma 7 del D.P.R. 23.3.1998, n. 323, avendo sul punto già diffusamente argomentato con il primo motivo di gravame (1) al quale si fa rinvio. Parimenti, sarebbe rilevabile la violazione del principio del c.d. favor participationis laddove, pur essendo le Amministrazioni resistenti ferme nel negare la validità ai titoli magistrali sperimentali, non avrebbero, per converso, provveduto a porre in condizione i candidati, al*

*momento dell' inoltro digitale della domanda di partecipazione compilata con procedura telematica guidata, di distinguere il titolo di maturità magistrale da quello di maturità linguistica, con ciò ingenerando nei richiedenti la convinzione di assoluta equivalenza degli stessi.*

*In ogni caso, per mero scrupolo difensivo, deve sottolinearsi come in caso di non sufficiente chiarezza delle previsioni che regolano la procedura concorsuale, sussiste l'obbligo per l'Amministrazione di preferire, tra le diverse interpretazioni astrattamente plausibili, quella idonea ad "assicurare la partecipazione alla procedura comparativa del maggior numero di concorrenti" (T.A.R. Roma, Sez. I, 05.04.2012, n. 3166)".*

### **ISTANZA CAUTELARE**

Quanto al *fumus boni iuris*, si confida di aver già sufficientemente dedotto e argomentato. Codesta Ecc. ma Sezione peraltro ha già riconosciuto la fondatezza del ricorso con l'**ordinanza cautelare n. 3023 del 4.7.2014**.

Quanto al *periculum in mora*, appare *in re ipsa* come il provvedimento di non ammissione alla prova orale e l'estromissione dalla graduatoria definitiva compromettano in via definitiva la *chance* di lavoro a tempo indeterminato della ricorrente (art. 4 Cost.), la quale continuerebbe a vivere in uno **stato di precarietà esistenziale ed economica, tenuto conto dei 98 (novantotto!) contratti di supplenza sino ad oggi stipulati** con la medesima Amministrazione scolastica che oggi nega la rilevanza giuridica del suo titolo (cfr. Fatto del ricorso principale).

**I tempi ordinari del processo risultano inidonei a tutelare la situazione giuridica della ricorrente, posto che l'Amministrazione a settembre, all'inizio dell'anno scolastico, sulla base della graduatoria definitiva, procederà a breve alle immissioni in ruolo.**

Si tratta, come noto, di un concorso atteso da anni, che costituisce, per la ricorrente, l'ultima *chance* di accedere all'insegnamento con un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Inoltre il pregiudizio grave ed irreparabile (art. 55 c.p.a.) è apprezzabile (non soltanto in relazione alla situazione personale lavorativa, ma anche) in relazione alla stessa dimensione costituzionale del *favor participationis*, posto che "*va ad incidere sulle prospettive di vita e sullo stesso sviluppo della personalità del candidato, tutelati entrambi dall'art. 2 della Cost.*" (come specificatamente messo in evidenza da Codesto Ecc. mo Tribunale amministrativo: cfr. Tar Lazio, Roma, 17.6.2009 n. 5748).

Pertanto appare necessario che Codesto Ecc. mo Tribunale sospenda in via cautelare l'efficacia dei provvedimenti impugnati.

Si tenga altresì presente, nella logica del bilanciamento propria della fase cautelare, come non sia ravvisabile alcun interesse pubblico rilevante, che verrebbe compromesso dall'adozione della misura cautelare, tenuto conto peraltro che la ricorrente ha già dato prova della propria preparazione, superando le prove illegittimamente annullate.

**ISTANZA AI FINI DELL'ADOZIONE DI UNA SENTENZA IN  
FORMA SEMPLIFICATA ex art. 60 c.p.a.**

Si fa in ogni caso istanza ai fini della definizione del merito del presente giudizio all'esito della camera di consiglio, vista la manifesta fondatezza dei motivi di impugnazione, alla luce dei precedenti di questa Sezione (Tar Lazio, sez. III bis, 1.4.2014 n. 3564; Tar Lazio, III bis, 7728 del 18.7.2014; in senso conforme a Tar Lazio, III bis, 3.2.2014 n. 1299; Id., n. 5958/2014).

L'annullamento del provvedimento di esclusione e la riforma della graduatoria definitiva in tempi ristretti permetterebbe alla ricorrente (155esima) di essere inserita in graduatoria e quindi di essere assunta (visto il numero dei posti banditi, ben 227).

**P.Q.M.**

Voglia Codesto Ecc. mo Tribunale amministrativo regionale accogliere il ricorso principale, i presenti motivi aggiunti e per l'effetto annullare i provvedimenti impugnati, previa adozione di idonea misura cautelare e contestuale valutazione di adozione di sentenza in forma semplificata all'esito della camera di consiglio.

Con vittoria di spese ed onorari, vista la manifesta negligenza dell'Amministrazione resistente, ed ogni altra conseguenziale pronuncia.

Il contributo unificato è di 325,00 euro.

Si producono i documenti indicati di seguito:

Doc. 13 – Avviso di pubblicazione della graduatoria generale di merito per la scuola primaria, adottata con nota prot. n. AOODRTO/7704 del 11.6.2014.

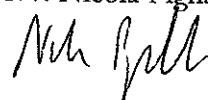
Doc. 14 - Istanza di riesame ai fini dell'annullamento d'ufficio ex art. 21 *nonies* l. n. 241/1990 del 7.7.2014

Pisa - Roma, 29 luglio 2014

Avv. Paolo Carrozza



Avv. Nicola Pignatelli



## RELATE di NOTIFICA

Io sottoscritto **Avv. Paolo Carrozza**, autorizzato alla notifica a mezzo posta in base alla legge n. 53/1994 e al DM 27.5.1994 ed in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Pisa del 1.6.2007, ho oggi notificato per conto della Dott.ssa Pamela Raffaelli il suesteso atto a:

### **CRON. N. 772**

al **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in via dei Portoghesi n. 12, 00186 Roma e ciò ho eseguito con plico postale racc. n. 76491152980-6 spedito in data odierna dall'Ufficio Postale di Pisa Centro.

Avv. Paolo Carrozza



VIDIMAZIONE DELL'UFF. POSTALE DI SPEDIZIONE AI SENSI DELL'ART. 3, C. 1, LETT. B, DELLA LEGGE N. 53/94

### **CRON. N. 773**

all'**Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana**, in persona del Direttore Generale *pro tempore*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in via dei Portoghesi n. 12, 00186 Roma e ciò ho eseguito con plico postale racc. n. 76491152979-4 spedito in data odierna dall'Ufficio Postale di Pisa Centro..

Avv. Paolo Carrozza



VIDIMAZIONE DELL'UFF. POSTALE DI SPEDIZIONE AI SENSI DELL'ART. 3, C. 1, LETT. B, DELLA LEGGE N. 53/94

### **CRON. N. 774**

all'**Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana**, in persona del Direttore Generale *pro tempore*, con sede in Via Mannelli n. 113, 50132 Firenze ciò ho

eseguito con plico postale racc. n. 76491152978-2 spedito in data odierna dall'Ufficio Postale di Pisa Centro.

Avv. Paolo Carrozza




VIDIMAZIONE DELL'UFF. POSTALE DI SPEDIZIONE AI SENSI DELL'ART. 3 , C. 1, LETT. B, DELLA LEGGE N. 53/94

**CRON. N. 775**

Sig.ra Stefania Marvogli, residente in Via Sandro Pertini n. 22, 56022 Castelfranco di Sotto (PI) e ciò ho eseguito con plico postale racc. n. 76491152977-1 spedito in data odierna dall'Ufficio Postale di Pisa Centro.

Avv. Paolo Carrozza



VIDIMAZIONE DELL'UFF. POSTALE DI SPEDIZIONE AI SENSI DELL'ART. 3 , C. 1, LETT. B, DELLA LEGGE N. 53/94

N. Raccomandata

76491152980-6



## Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex 04001) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello			
DESTINATARIO	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA in persona del Ministro p.t.		
	DESTINATARIO C/O AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO		
	VIA DEL PORTOGHESI 12		
	VIA / PIAZZA N° CIV.		
MITTENTE	00136 ROMA		
	C.A.P. COMUNE PROV.		
	Prof. Avv. PAOLO CARROZZA		
	Via Santa Cecilia, 16 - 56127 PISA		
Tel. e Fax 050 541896			
VIA / PIAZZA C. F. CRR PLA 53R09 G702S			N° CIV.
C.A.P. COMUNE PROV.			
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI Contrassegnare la casella interessata <input checked="" type="checkbox"/> A.R.			

Fraz. 49001 Sez. 14 Operaz. 0097  
 Causale: AG 30/07/2014 12:36  
 Peso gr.: 78 Tariffa € 8,55 Affr. € 8,55  
 Serv. Agg.: AR  
 Cod. AR: 766290004336  
 (accettazione manuale)

TASSE

N. Raccomandata

76491152979-4



## Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex 04001) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello			
DESTINATARIO	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA		
	in persona del Direttore Generale p.t. C/O		
	DESTINATARIO AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO		
	VIA DEL PORTOGHESI 12		
MITTENTE	00186 ROMA		
	C.A.P. COMUNE PROV.		
	Prof. Avv. PAOLO CARROZZA		
	Via Santa Cecilia, 16 - 56127 PISA		
Tel. e Fax 050 541896			
VIA / PIAZZA C. F. CRR PLA 53R09 G702S			N° CIV.
C.A.P. COMUNE PROV.			
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI Contrassegnare la casella interessata <input checked="" type="checkbox"/> A.R.			

Fraz. 49001 Sez. 14 Operaz. 0098  
 Causale: AG 30/07/2014 12:38  
 Peso gr.: 78 Tariffa € 8,55 Affr. € 8,55  
 Serv. Agg.: AR  
 Cod. AR: 766290004347  
 (accettazione manuale)

TASSE

N. Raccomandata

76491152978-2



# Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex w81stg) - SL [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per la TOSCANA		
	DESTINATARIO in persona di 1 Direttore Generale p.t.		
	VIA MANNELLI 113		
	VIA / PIAZZA	N° CIV.	
	50132	FIRENZE	FI
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
MITTENTE	Prof. Avv. PAOLO CARROZZA		
	Via Santa Cecilia, 16 - 56127 PISA		
	Tel. e Fax 050 541896		
	VIA / PIAZZA	N° CIV.	
	C. F. CRR PLA 53R09 G702S		
	Part. IVA 01260560501		
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI			
<input checked="" type="checkbox"/> A.R. Contrassegnare la casella interessata			

Fraz. 49001

Sez. 14

Operaz. 0099

Causale: AG

30/07/2014 12:40

Peso gr.: 78

Tariffa €

8,55 Affr. € 8,55

Serv. Agg.: AR

Cod. AR: 766290004369

TASSE

(accettazione manuale)

N. Raccomandata

76491152977-1



# Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex w81stg) - SL [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	STEFANIA MARUOLI		
	DESTINATARIO		
	VIA SANDRO PERTINI 22		
	VIA / PIAZZA	N° CIV.	
	56022	CASTELFRANCO DI SOTTO	PI
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
MITTENTE	Prof. Avv. PAOLO CARROZZA		
	Via Santa Cecilia, 16 - 56127 PISA		
	Tel. e Fax 050 541896		
	VIA / PIAZZA	N° CIV.	
	C. F. CRR PLA 53R09 G702S		
	Part. IVA 01260560501		
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI			
<input checked="" type="checkbox"/> A.R. Contrassegnare la casella interessata			

Fraz. 49001

Sez. 14

Operaz. 0100

Causale: AG

30/07/2014 12:41

Peso gr.: 79

Tariffa €

8,55 Affr. € 8,55

Serv. Agg.: AR

Cod. AR: 766290004381

TASSE

(accettazione manuale)